

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 1-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MALAN)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

STEFANO ESPOSITO

SENATORE ALL'EPOCA DEI FATTI

per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Tribunale di Torino

Il 18 dicembre 2017

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 2018

ONOREVOLI SENATORI.- In data 18 dicembre 2017 il Tribunale ordinario di Torino - Sesta sezione penale ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 11422/14 RGNR - n. 4250/17 RG Trib. a carico dell'allora senatore Stefano Esposito, per accertare se le condotte oggetto del procedimento penale *de quo* integrino o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

La questione, nel corso della XVII legislatura, è stata deferita dal Presidente del Senato all'esame della Giunta in data 29 dicembre 2017, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (Doc. IV-ter, n. 15).

In data 23 marzo 2018 è stato annunciato il mantenimento della domanda all'ordine del giorno della XVIII legislatura. La questione è stata quindi nuovamente deferita dal Presidente del Senato alla Giunta in data 18 luglio 2018.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 25 settembre, del 23 ottobre e del 13 novembre 2018, deliberando in tale data nel senso dell'insindacabilità.

Il signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, è stato audito nel corso della seduta del 23 ottobre 2018.

* * *

L'ex senatore Esposito è imputato del reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale per aver offeso la reputazione del dottor Livio Pepino.

Dall'ordinanza del Tribunale di Torino si evince che i fatti all'origine del procedimento riguardano alcune affermazioni rese dall'allora senatore Esposito nel corso di un'intervista radiofonica rilasciata telefonicamente alla trasmissione "La Zanzara" di Radio 24 in data 13 gennaio 2014. Nel corso della predetta intervista, facendo riferimento ad un episodio intimidatorio da lui subito il giorno precedente, alla domanda dell'intervistatore "...*insomma,*

secondo te, si sanno i nomi e cognomi di quelli che ti hanno messo le bottiglie di molotov, tu li conosci?" l'allora senatore Esposito rispondeva "[...] *materialmente no, chi sono i mandanti però, guarda, è fin troppo facile*"..."*ma guarda, basta leggere..., basta leggere continuamente tutti quelli che continuano a difendere questo modo di fare*", "*cioè ci sono...ci sono libri, è pieno di librerie e di libri contro la Torino-Lione che giustificano anche le azioni violente. C'è il libro di Livio Pepino, ex capo di Magistratura Democratica [...] che basta leggerlo! Cioè che è un libro...*"; e ancora, a domanda dell'intervistatore a chi riferisse l'espressione "*cattivi maestri*", affermava: "*mi riferisco a questa gente che..., mi riferisco a gente come Pepino che, invece di prendere le distanze, scrivono dei libri per attaccare Caselli [...] che fa..., eh, che reprime questi fenomeni*".

* * *

La giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari. In altri termini la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione "esterna" del parlamentare (alla stampa o sui "social") abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la

dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Va precisato sul piano metodologico che l'esame svolto dalla Giunta non può assumere un improprio ruolo di ulteriore grado di giudizio, dovendo necessariamente essere circoscritto alla valutazione della circostanza se le dichiarazioni rese *extra moenia* siano o meno correlate funzionalmente con l'attività parlamentare. Altre valutazioni restano estranee all'ambito dei poteri riconosciuti alla Giunta (e al Senato), come ad esempio quella attinente al riscontro della correttezza o meno della qualificazione del fatto criminoso, o anche alla configurabilità in concreto dell'offesa e quindi del reato, aspetti rimessi alla esclusiva attribuzione dell'autorità giudiziaria, ove non fosse riconosciuta dal Senato la sussistenza della prerogativa.

Essendo la prima volta nella presente legislatura che il Senato decide in ordine ad un caso di insindacabilità, si ritiene utile ricordare altresì che il meccanismo procedurale contemplato nella legge n. 140 del 2003 conferisce alla Camera di appartenenza all'epoca dei fatti il potere di compiere la valutazione della sussistenza o meno della prerogativa in questione nei casi concreti. Tale facoltà (denominata dalla dottrina "pregiudiziale" parlamentare) implica che l'autorità giudiziaria, qualora non ritenga applicabile (d'ufficio o in accoglimento di eccezione di parte) la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, debba sospendere il giudizio trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare per la relativa deliberazione. Una volta che la Camera competente abbia terminato il proprio *iter* l'autorità giudiziaria è tuttavia legittimata, qualora ritenga che la pronuncia della Camera o del Senato non sia corretta sul piano costituzionale, a sollevare conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, che a sua volta potrà confermare o anche

annullare la deliberazione della Camera (come è avvenuto in passato in taluni casi).

* * *

Tutto ciò premesso sul piano generale, si evidenzia che nel caso di specie ricorrono tutte le condizioni indicate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per la configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità.

Le argomentazioni espresse nel corso dell'intervista resa il 13 gennaio 2014 nel corso della trasmissione radiofonica "La Zanzara" (oggetto della querela) sono sostanzialmente riconducibili ai contenuti di numerosi interventi, effettuati dall'allora senatore Esposito in Aula, volti ad esprimere una decisa critica per coloro che non condannano le violenze legate alla contestazione dei cantieri TAV e che non si fermano nemmeno di fronte all'operato del procuratore Caselli, impegnato a contrastare questi fenomeni criminosi.

In particolare, il 28 maggio 2013 il senatore, intervenendo in Assemblea, sottolineava la condivisibilità delle opinioni espresse pubblicamente dal procuratore Caselli impegnato a contrastare fenomeni violenti legati alla contestazione dei cantieri TAV, manifestando altresì il proprio disappunto per chi non prende le distanze da tali comportamenti criminosi e per coloro che non pronunciano "*parole di condanna né pubblica né privata*".

Nella seduta d'Assemblea del 3 luglio 2013 il senatore Esposito ritorna sulle violenze legate alla contestazione della TAV. La tematica è affrontata di nuovo dal senatore Esposito negli interventi pronunciati del corso delle sedute di Assemblea dell'11 luglio 2013 e del 23 luglio 2013.

Il 30 luglio 2013 il senatore Esposito esprime ancora la propria critica nei confronti di coloro che attaccano chi combatte le violenze legate alla TAV, sottolineando ancora una volta la correttezza dell'operato del procuratore Caselli ed esprimendo il proprio disappunto per chi attacca i magistrati della Procura di Torino "*che stanno esclusivamente*

svolgendo il loro lavoro, che è quello di applicare la legge".

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, all'unanimità, all'Assemblea di deliberare che

le dichiarazioni rese dal signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MALAN, *relatore*